

La lettera dopo il disastro e lo scontro con Roma «Il ponte? Non abbiamo l'obbligo di custodia»

Il botto e risposta tra Autostrade e ministero

Il documento

di **Giuseppe Fasano**
e **Florenza Sarzanini**

La nota di contestazione inviata dal ministero il 16 agosto, due giorni dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, «non può che ritenersi del tutto inammissibile e priva di qualsiasi effetto giuridico». È questo il punto centrale della relazione inviata da Autostrade per contestare le accuse di «gravi inadempimenti agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di custodia» e dunque l'avvio della procedura per la revoca della concessione. Mentre l'inchiesta penale mette sullo stesso piano funzionari ministeriali e manager privati indagati per disastro colposo, omicidio stradale, il carteggio, finora inedito, mostra quanto alto sia il livello dello scontro tra l'azienda e le Infrastrutture. E fa ben comprendere come il contenzioso rischi di durare anni, soprattutto se si tiene

conto che la concessionaria addebita al dicastero «errori» sia dal punto di vista tecnico, sia da quello formale e così apre la strada per i ricorsi. Ma soprattutto evidenzia come «tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati sempre condivisi».

Il crollo

Il ministero contesta il «gravissimo inadempimento agli obblighi di manutenzione, in oggettiva considerazione del collasso dell'infrastruttura, delle vittime accertate e degli ingenti danni riportati». Affermazioni che Autostrade contrasta sostenendo la necessità di avere «elementi di accertamento sulle cause che hanno determinato il collasso, che invece sono assenti perché sono ancora in corso le attività di verifica e analisi di quanto accaduto affidate alla Commissione Ispettiva alla quale è stato assegnato il termine di 30 giorni per una dettagliata ricostruzione dei fatti e ancor più gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria in merito alle cause del collasso». E dunque «la contestazione non può che ritenersi del tutto inammissibile e priva di qualsiasi effetto giuridicamente rilevante visto

l'insussistenza degli elementi minimi necessari».

I controlli

Le Infrastrutture chiedono «una dettagliata relazione che elenchi tutti gli adempimenti posti in essere per assicurare la funzionalità dell'infrastruttura e prevenire lo specifico evento accaduto». Autostrade replica dichiarando che i tempi concessi non sono giusti e rappresentano un «vulnus irrimediabile», poi chiama in causa gli stessi uffici delegati al controllo dell'attività delle concessionarie specificando che il ministero «è già pienamente a conoscenza degli adempimenti avendone avuto evidenza sia nell'esercizio della costante attività di vigilanza e ispettiva, sia nella valutazione degli interventi annualmente indicati, sia nell'approvazione dell'intervento di retrofitting. La richiesta di documenti non può in alcun modo sostituire gli «elementi» fattuali e giuridici dell'accertamento vulnerando così il necessario contraddittorio procedimentale». E ancora: «La concessionaria ha sempre adempiuto agli obblighi di manutenzione ordinaria previsti dalla Convenzione avendo sempre presentato nei termini indicati il programma annuale degli inter-

venti da eseguire effettuando la stessa per importi superiori a quelli previsti dal piano finanziario». Nella relazione viene poi sottolineato che «la concessionaria può eseguire interventi di manutenzione straordinaria ma è tenuta a sottoporre il progetto alla specifica approvazione della Direzione Generale del ministero».

La concessione

Avviando il procedimento per la revoca della concessione Infrastrutture specifica che si riserva «di sottoporre alle competenti autorità di governo ogni valutazione in ordine al miglior soddisfacimento dei molteplici interessi pubblici coinvolti» e «in caso di accertata responsabilità del concessionario» si riserva di «valutare le iniziative di risarcimento anche in forma specifica per i danni patrimoniali e non patrimoniali». Autostrade, dopo aver contestato che «tra il 2008 e il 2017 mai il ministero si è avvalso della facoltà di proporre, in presenza di inadempimenti debitamente contestate, la sospensione dell'incremento tariffario, come era invece previsto dalla Convenzione», sostiene che «proprio nella convenzione non si fa cenno agli obblighi di custodia».


metri

La lunghezza del viadotto sul Polcevera (il ponte Morandi) nel tratto di collegamento a Genova tra le autostrade A7 e A10

1967

la data

L'anno di inaugurazione del ponte, dopo lavori di costruzione durati 4 anni. I piloni sono alti 90 metri, la campata più lunga 208



autostrade **per l'Italia**
DIRETTORE RESPONSABILE

congruo tenuto conto il quale il Concessionario dovrà provvedere in ordine agli accennati adempimenti ovvero fornendo le proprie giustificazioni, la contestazione formale con la Nota in oggetto non può che ritenersi del tutto inammissibile e priva di qualsiasi effetto giuridicistico rilevante ai fini della Convenzione Unica.

In particolare essa - non essendo a quanto dichiarato nella Nota di Contestazione - non è per nulla idonea "ad offrire i procedimenti di cui agli artt. 8, 9 e 9bis della Convenzione di contestazione" stante l'insufficiente degli elementi relativi necessari a qualificare la stessa - ai sensi della Convenzione Unica - come una contestazione di grave inadempimento.

Ad ulteriore conferma di tale oggettiva insiduosità valgono altresì le precisazioni contraddittorie - fra di loro inopportune - assegnate alla Nota in oggetto con il richiamo (ricordò all'art. 8 della Convenzione Unica) agli artt. 9 e 9bis della Convenzione stessa che allungano a procedimenti relativi a provvedimenti tra loro del tutto differenti quanto ai presupposti ed agli effetti.

Ed ancora: costato Concedente non ha fornito alcun termine alla Scritture per peccatore le proprie "convinzioni" da firmare al Concedente, ma ha inteso intendere appropositi alle "giustificazioni" proprie del Concedente, posto che nella Nota in oggetto

La Nota di Contestazione è (data 16 agosto 2018 e partita il termine unilaterale (e il regolamento) inviato su e ricevuto il 31 agosto 2018.

Ma la Nota in questione, inviata per raccomandata, è stata ricevuta dalla Concessionaria in data 23 agosto 2018 (doc. 1) e cioè a due 7 giorni dopo o solo la Concessionaria, anche in relazione a doverosi obblighi di trasparenza nei confronti del mercato, l'hanno inviata (avendo avuto notizia della sua esistenza da fonti giornalistiche) a mezzo presso la DGVCVA per ritenere a mano una copia ed la giornata del 20 agosto 2018 (doc. 2).

Avendo riguardo alla ricezione formale del 23 agosto 2018 il termine - già di per sé incassato - di 15 giorni si è ridotto a 8 giorni mentre avendo riguardo al rinvio "autore" della Nota, il termine si è ridotto a 11 giorni.

Ciò costituisce dunque in ogni caso - ed indipendentemente le occasioni e circostanze sopra formalate - un'irresponsabile, vuota ed un'effettiva e sanguigna partecipazione preordinata dalla Concessionaria (anche sotto il fittizio profilo tecnico/accusatorio, qual'è la richiesta della relazione e dei relativi documenti).

Il carteggio Due passaggi importanti della lettera nella quale Autostrade per l'Italia replica alla nota di contestazione di «grave inadempimento del concessionario» inviata dal ministero delle Infrastrutture due giorni dopo il crollo del ponte. La società dice che non c'è stato alcun inadempimento e critica la scadenza del ministero per una risposta perché considera la data di invio e non di ricezione